

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FONTANARI, BRUGGER e MITTERDORFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Perequazione dei diritti dei cittadini nella regione Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI SENATORI. — La presente iniziativa legislativa è promossa per ovviare ad una situazione di evidente sperequazione fra le due province di Trento e Bolzano, che costituiscono l'unica entità autonoma della regione Trentino-Alto Adige, regolata dallo stesso Statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

L'articolo 10 dello Statuto prevede, giustamente, per i residenti nella provincia di Bolzano, il « diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».

Con questa norma il legislatore ha inteso tener conto delle caratteristiche peculiari

della provincia, in cui convivono cittadini di lingua diversa e sono consolidate tradizioni di antica origine, consacrate appunto dalla speciale autonomia riconosciuta e garantita dallo Stato.

Le stesse valutazioni si dovrebbero giustamente applicare anche alla provincia di Trento, che costituisce — come si è accennato — con la limitrofa provincia di Bolzano, un'unica entità regionale, geografica, storica e socio-economica, dove, se meno incidente risulta il fattore linguistico, analogamente determinante deve essere considerato il peso delle tradizioni e dell'ambiente, agli effetti di un equilibrato sviluppo delle popolazioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« I cittadini residenti nelle provincie di Trento e Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio delle provincie stesse, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».